

Il garante con la deliberazione n°46 del 26 Giugno 2008 ha precisato gli obblighi a carico del consulenti tecnici di ufficio, periti e consulenti tecnici di parte. Molta attenzione nelle attività di C.T.U.

Regole della privacy negli incarichi giudiziari

Essenziale per gli ausiliari giudiziari porre in essere tutte le azioni necessarie per non esporsi alle pesanti sanzioni penali e pecuniarie.

di Paolo Frediani

Con la deliberazione n°46 del 26 Giugno 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°178 del 31 Luglio 2008 il *Garante per la protezione dei dati personali* ha emesso le **“Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero”**.

La disposizione coinvolge pienamente i professionisti incaricati dai giudici nel settore civile e quelli che svolgono il mandato di consulente tecnico e perito per i giudici e pubblici ministeri in quello penale. Inoltre le regole trovano applicazione anche per i consulenti delle parti private.

La decisione è scaturita in relazione alla necessità di provvedere in ordine ai rischi connessi al trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero con la prevalente funzione di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni volti a fornire orientamenti utili per i numerosi professionisti interessati.

Naturalmente le indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall' autorità giudiziaria.

E' utile infatti ricordare che già il Codice (Al titolo I – Trattamenti in ambito giudiziario) all'art.47 (trattamento per ragioni di giustizia)¹ escludeva alcune disposizioni in materia di protezione di dati personali che, adesso, sono confermate anche dalle Linee guida in trattazione. Le finalità delle

¹ Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

attività del consulente tecnico e perito infatti rientrano pienamente nelle previsioni dell'art.8 (esercizio dei diritti) comma 2. punto g)².

Le Linee guida, tuttavia, hanno trovato ispirazione nella constatazione che nell'espletamento dei relativi incarichi, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (come ad esempio, richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi ai sensi dell' art. 194 c.p.c., oppure richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone ai sensi dell' art. 228, comma 3, c.p.p., L' attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario statuiti dall' art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice.³

Ciò ha indotto il Garante a porre in essere regole che rendono applicabili anche alle dette fattispecie di incarico le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riferimento al rispetto dei principi di liceità, la qualità dei dati e l'adozione delle misure di sicurezza idonee a preservare i dati.

Con riguardo agli ambiti di applicazione, la deliberazione fa riferimento ai codici di procedura civile e penale, rispettivamente, per il primo, agli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200 e per il secondo agli articoli da 220 a 232, 359 e 360.

Ne consegue che dalla lettura della disposizione in trattazione il soggetto chiamato al rispetto delle regole in essa dettate – per il settore civile – è la figura del consulente tecnico sancito dall'art.61

² Art. 8 (Esercizio dei diritti):

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

³ Art. 4: (Definizioni) - d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

c.p.c.⁴ ossia la figura del consulente tecnico nel processo di cognizione, cautelare, per la procedura di accertamento tecnico preventivo e nella consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art.696 – bis c.p.c. Analogamente la disposizione vale per il consulente tecnico nominato nel processo amministrativo.

Occorre osservare che contrariamente a quanto si poteva presumere, la disposizione non fa riferimento – la deliberazione concretamente non ne fa alcun cenno, nemmeno con indicazione del giudice delegato –, alla figura dell'esperto regolata dall'art.68 (*altri ausiliari*) nel processo di esecuzione, sia nella forma generica (esecuzione immobiliare) sia nella forma specifica (obblighi di fare e non fare) e del custode sancita dall'art. 65 c.p.c.. Se da una parte il dettato della deliberazione – in verità – lascia poco spazio ad interpretazioni, dall'altra non si può fare a meno di prospettare qualche dubbio in relazione al contrasto che non può non originarsi nel momento in cui il Garante, ispirato dalla precipua volontà di provvedere in ordine alla regolamentazione dei rischi connessi al trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e periti nei procedimenti giudiziari, ne omette una parte sostanziale, potremmo definire centrale, per il trattamento come quello svolto nell'ambito del processo esecutivo e della custodia immobiliare, le cui rilevanze potrebbero addirittura far ipotizzare una mera dimenticanza od involontaria omissione. Forse un intervento finalizzato a puntualizzare ciò da parte del Garante potrebbe essere utile.

Per quanto attiene al settore penale la disposizione riguarda i periti di cui all'art.221 c.p.p. (*Nomina del perito*), il consulente tecnico a norma dell'art.225 c.p.p. (*Nomina del consulente tecnico*), ed il consulente tecnico del pubblico ministero di cui all'art.359 c.p.p. (*Consulenti tecnici del pubblico ministero*). Inoltre – come detto – le disposizioni contenute nelle Linee guida sanciscono obblighi anche per i consulenti tecnici delle parti sia nei procedimenti civili che penali.

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ordine dell'autorità giudiziaria (correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie) le Linee guida richiamano l'applicazione delle norme di cui all'art.47 comma 2 del Codice⁵.

In particolare le Linee guida precisano che non possono essere applicate ai consulenti tecnici e

⁴ **Art.61 c.p.c. – Consulente tecnico:** Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice

⁵ Art. 47: (Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

periti le disposizioni contenute agli:

- Art. 9 (modalità di esercizio);
- Art.10 (riscontro all'interessato);
- Art.12 (codici di deontologia e di buona condotta);
- Art.13 (informativa);
- Art.16 (cessazione del trattamento);
- Art.18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
- Art.19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari);
- Art.20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili);
- Art.21 Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari);
- Art.22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari);

Inoltre sono inapplicabili le disposizioni relative alla notificazione al Garante (articoli 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (articoli da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (articoli da 145 a 151).

Sul punto vale la pena ricordare, come operato formalmente dal Garante con Provvedimento n°39608 del 31 Dicembre 1998 che *“I consulenti tecnici di cui agli artt. 191 ss. del c.p.c. coadiuvano l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. L'attività del consulente d'ufficio è, quindi, strettamente connessa e logicamente integrata con l'attività giurisdizionale in senso proprio e ad essa non si applicano le disposizioni di legge in ordine ai dati sensibili. Le perizie svolte dai consulenti d'ufficio rientrano, infatti, fra i trattamenti effettuati nell'ambito di uffici giudiziari, per ragioni di giustizia, che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1996 sono sottratti all'applicazione delle disposizioni del citato art. 22. Pertanto per l'effettuazione dei trattamenti in questione non occorre acquisire previamente il consenso dell'interessato”*

Alla stregua del consulente tecnico di ufficio sono pure considerati gli *esperti ausiliari* – ove autorizzati dal giudice – da lui incaricati per lo svolgimento di incarichi di natura specialistica (provvedimento del Garante 27 marzo 2002, n. 1063421)

L'insieme delineato suggerisce l'utilità di un quadro sinottico in ordine alle specifiche esclusioni riservate alle attività di consulente tecnico di ufficio e perito.

Art.9	Modalità di esercizio
Art.10	riscontro all'interessato
Art.12	codici di deontologia e di buona condotta
Art.13	informativa

Art.16	cessazione del trattamento
Art.18	Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
Art. 19	Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
Art.20	Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Art.21	Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Art.22	Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
Art.37	Notificazione del trattamento
Art.38	Modalità di notificazione
Art.39	Obblighi di comunicazione
Art.40	Autorizzazioni generali
Art.41	Richieste di autorizzazione
Art.42	Trasferimenti all'interno dell'unione europea
Art.43	Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
Art.44	Altri trasferimenti consentiti
Art.45	Trasferimenti vietati
Art.145	Ricorsi
Art.146	Interpello preventivo
Art.147	Presentazione del ricorso
Art.148	Inammissibilità del ricorso
Art.149	Procedimento relativo al ricorso
Art.150	Provvedimenti a seguito del ricorso
Art.151	Opposizione

Qualche perplessità potrebbe permanere sugli effettivi obblighi riservati al consulente tecnico e perito dalla lettura degli articoli succitati osservando l'assenza tra questi dell'art.23 (Consenso). Tale condizione potrebbe infatti far ipotizzare la necessità del rispetto della disposizione da parte degli ausiliari giudiziari.

Occorre tuttavia osservare all'uopo che il dettato dell'art.23 , al comma 3, prevede che *“.... il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.”* Dovendo rilevare che l'articolo 13 (informativa) è espressamente escluso per le attività dei professionisti in ausilio all'autorità giudiziari, non si può fare a meno di concludere che non deve essere richiesto alcun consenso per il trattamento dei dati agli interessati.

Risultano invece pienamente applicabili alle attività di ausilio all'autorità giudiziaria, ed in tal

sensu operano organicamente le Linee guida, le altre disposizioni contenute nel *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al D.lgs. n°196/2003.

Prima di delinearne il quadro ed analizzarne compiutamente le ricadute nelle attività del consulente di ufficio e di parte è da ritenersi utile, seppur in un indirizzo di sintesi, ripercorrere le definizioni di dato sancite dal Codice della privacy.

Il dato personale è “*qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*”⁶.

Quindi nel dato personale sono compresi i dati comuni, sensibili, giudiziari di persone fisiche e giuridiche.

classificazione e esemplificazione dei dati personali	
Dati comuni (od anche detti identificativi) <i>Dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato.</i>	Nome, cognome, indirizzo, telefono, proprietà, dati di carattere economico (emolumenti e spese), immagini (fotografiche e filmati), codice fiscale, partita IVA, targa automobilistica e motociclistica, luoghi di frequentazione, composizione ed identificazione nucleo familiare
Dati sensibili <i>Dati idonei particolari e specifici a rivelare notizie strettamente afferenti la vita dell'individuo.</i>	Origine razziale ed etnica, dati sullo stato di salute e dati sanitari, vita e preferenze sessuali, religione, attività politica e sindacale, immagini (fotografiche e filmati) se diffuse a terzi.
Dati giudiziari <i>notizie di provvedimenti giudiziari inerenti l'individuo od il soggetto giuridico.</i>	Qualità di imputato o indagato (artt.60 e 61 c.p.p.), le sentenze i decreti penali di condanna irrevocabili, la sospensione condizionale della pena e la non menzione, provvedimenti di applicazione di pene accessorie, misure alternative alla detenzione, di sicurezza personali e patrimoniali, provvedimenti di amnistia, di indulto, di grazia, dichiarazioni di abitudine, professionalità nel reato o tendenza a delinquere, provvedimenti definitivi di proscioglimento o di non luogo a procedere, i provvedimenti di riabilitazione

Quindi dallo schema fornito risulta maggiormente chiaro come nelle attività operate da uno studio professionale si operi prevalentemente il trattamento di dati comuni, dovendo considerare i dati sensibili e giudiziari sicuramente meno ricorrenti e legati ad attività particolari della natura professionale.

⁶ Art. 4, comma 1, lett.b)

Sono infatti considerati dati comuni i dati per la contabilità, gli elenchi clienti e fornitori, le rubriche telefoniche ed i fascicoli generici di studio.

Analizzate in sintesi le definizioni contenute nel *Codice in materia di protezione dei dati personali* passiamo alla specifica trattazione degli obblighi previsti per i consulenti tecnici e periti contenute nella deliberazione n°46/2008.

Come già rilevato, al di là delle esclusioni riferite nelle pagine precedenti, le “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero*” richiamano per i detti soggetti la piena applicazione delle altre disposizioni contenute nel Codice.

In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve rispettare due fondamentali precetti:

- **nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati di cui all’art. 11;**
- **adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al Codice.**

Esaminiamo nel dettaglio i contenuti

Nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati di cui all’art. 11:

L’art.11⁷ definisce le modalità del trattamento dei dati personali introducendo i concetti di *liceità, esattezza, correttezza, pertinenza e finalità*.

La norma nel suo dettato non approfondisce le definizioni; pertanto – al fine di offrire una prospettazione più concreta al lettore – occorre scendere meglio nel contenuto delle diverse identificazioni letterali.

Il concetto di *liceità*, che attiene alla piena ammissibilità nell’ambito della norma o della consuetudine, trova rispetto nel trattare correttamente e diligentemente i dati personali in possesso.

Nella violazione di *liceità* rientra – ne sono esempio alcuni provvedimenti del garante emessi a seguito di ricorsi all’autorità – anche il comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi, o comunque

⁷ Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

non interessati dalla procedura nel quale il professionista svolge il proprio incarico su mandato dell'autorità giudiziaria, informazioni, dati, notizie e comunque atti riguardati la procedura stessa o dei soggetti in essa coinvolti.

La nozione di *esattezza*, che può definirsi l'inappuntabile coincidenza con la forma o la sostanza dovuta, impone la necessità di verificare che i dati e le informazioni siano esatti, aggiornati, e corrispondenti ai dati di fatto, al fine di riportare una fedele rappresentazione della sua identità ed evitare qualsiasi possibile nocimento all'interessato.

Il concetto di *correttezza* che attiene al significato di un comportamento improntato alle buone regole della morale e dell'educazione anche civica, riguarda i diversi precetti che il consulente tecnico e perito debbono osservare e rispettare. Tra queste la necessità di evitare comportamenti che possano incidere sulla dignità del soggetto interessato mediante comunicazioni, atteggiamenti o condotte che palesino a osservatori terzi ed estranei il contenuto della comunicazione o dell'azione operata dal consulente e perito e – per quanto già osservato in parte coincidente con il concetto della esattezza – l'obbligo di acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni corrette complete e corrispondenti ai dati reali.

Con il principio di *pertinenza* che riguarda la relazione immediata di reciprocità sul piano delle attribuzioni logiche e funzionali e di quello di *finalità* che attiene alla configurazione teoretica di qualsiasi oggetto in quanto preordinato ad un fine, si richiama la necessità di omettere nella documentazione prodotta, il riferimento a dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, limitando il resoconto alle informazioni e notizie effettivamente utili al perseguimento delle finalità poste a fondamento delle attività. E' inoltre da escludersi – con ogni evidenza – il riferimento di informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento siano essi legati con vincolo di parentela od amicizia alle parti soggette nel procedimento o semplicemente estranei. Anche per la fattispecie di regola, vale la proporzionalità delle informazioni e dati che l'ausiliario riporterà nelle relazioni peritali ed informative rispetto agli scopi perseguiti nell'incarico.

Sempre con riguardo alla finalità deve considerarsi la conservazione dei dati solo con esclusivo riferimento allo svolgimento del mandato e nel tempo necessario allo svolgimento dello stesso, dovendo eliminare, al completamento dell'incarico od all'atto della sua rinuncia, ogni informazione conservata sia in forma cartacea sia su supporto informatico.

Compiuta l'articolata analisi sui contenuti e definizioni dell'articolo 11 del D.lgs. n°196/2003, analizziamone adesso gli effetti sulle attività dell'esperto giudiziario – in particolare nel settore civile – seguendo il contenuto della deliberazione del Garante:

▪ **Dati personali solo nei limiti e nell'ambito dell'incarico:**

Come detto il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è reso necessario per il corretto, compiuto ed esauriente adempimento dell'incarico ricevuto e solo, evidentemente, con riferimento all'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria.

Se da una parte la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali non pone limiti nella raccolta e trattazione dei dati personali per le attività del consulente e perito, poiché queste attività – come detto – rientrano in quelle svolte per esigenze giurisdizionali – dall'altra i professionisti impegnati in incarichi giudiziari di consulente tecnico e perito non possono trascurare la portata dell'evidenza, dovendo fare molta attenzione all'utilizzo dei dati ed alle forme di comunicazioni utilizzate nello svolgimento del proprio mandato. Difatti queste possono integrare violazione della norma ove possano, anche se involontariamente, rendere edotti di informazioni di carattere personale soggetti estranei, o comunque – nel caso della comunicazione – quando non vi sia la garanzia del ricevimento esclusivo della stessa da parte del diretto interessato.

Ciò può accadere laddove il C.T.U. in sede civile operi comunicazioni contenenti informazioni di carattere personale riguardanti il soggetto in causa a mezzo di telefax presso struttura (es. luogo di lavoro dell'interessato od altro luogo analogo) senza avere la certezza e la garanzia del ricevimento diretto ed esclusivo dell'interessato stesso.

Analogamente ciò può accadere ove il consulente incaricato non trovando il soggetto in causa presso l'immobile da ispezionare lasci un semplice biglietto affisso alla porta di casa, od ancora un messaggio, in forma scritta o verbale, al vicino di casa od all'amministratore condominiale.

Nello stesso concetto di liceità rientra la condizione di trattamento limitato ai soli limiti e fini in cui ciò è reso necessario per il corretto, compiuto ed esauriente adempimento dell'incarico ricevuto dall'autorità giudiziaria ed in modo dall'essere proporzionato allo scopo perseguito. Pertanto il consulente deve valutare se le informazioni personali contenute nella relazione siano effettivamente necessarie allo scopo dell'incarico oppure inutilmente ridondanti; in questa ipotesi debbono essere debitamente limitate a quelle indispensabili.

Inoltre per il consulente – per quanto attiene alle limitazioni concernenti l'ambito dell'incarico, è esclusa la possibilità di poter utilizzare le informazioni ed i dati personali assunte nel corso dell'espletamento del mandato per altri scopi o utilizzazioni, come, ad esempio, potrebbe accadere nella ipotesi che il professionista si trovi a dover trattare successivamente, in pratiche ricadenti nella sfera dell'attività esercitata privatamente, pratiche dello stesso soggetto o persona giuridica. Tantomeno queste informazioni possono essere comunicate a terzi (colleghi, altri professionisti, società ect.).

▪ **Informazioni personali, modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito ed incrocio di dati:**

Il consulente – come già rilevato per il punto precedente – deve prestare adeguata attenzione a non inserire in relazione notizie e dati di natura personale che possono esulare dallo scopo e natura dell’incarico conferito dall’autorità giudiziaria. E’ quindi importante considerare la portata di ogni dato ed informazione inserita e se questi rappresentano rilevanza per le finalità del mandato conferito dal giudice o pubblico ministero.

Con riferimento ai dati comuni od identificativi tra cui nominativi, dati relativi alla residenza numero telefonico, proprietà, dati di carattere economico, immagini, dati fiscali targa automobilistica e motociclistica, luoghi di frequentazione, composizione ed identificazione nucleo familiare debbono essere utilizzati solo se effettivamente necessario e richiesto dalle esigenze giurisdizionali.

L’attenzione – con ogni evidenza - deve essere prestata maggiormente per i dati di natura sensibile e giudiziaria che tuttavia – occorre rilevare – sono assai poco frequenti nella trattazione specifica degli incarichi di natura civile. L’iscrizione a partiti politici o sindacati, la condizione e lo stato di salute od anche solo la sofferenza a particolari patologie o di semplici dati sanitari od ancora gli eventuali provvedimenti di restrizione personale a carico dei soggetti, in qualità di dati sensibili, sono tali da rappresentare informazioni estremamente critiche per il consulente così come i dati giudiziari che indichino la qualità di imputato o indagato, le sentenze i decreti penali di condanna irrevocabili, la sospensione condizionale della pena e la non menzione, provvedimenti di applicazione di pene accessorie, misure alternative alla detenzione, di sicurezza personali e patrimoniali, ed altro ancora.

Le informazioni personali e le modalità di trattamento quindi debbono necessariamente essere proporzionate allo scopo perseguito avvalendosi in particolare di informazioni (art. 11, comma 1, lettera a) e b) ⁸, nel rispetto delle istruzioni e del mandato impartito dall’autorità giudiziaria.

Con riguardo alle modalità di trattamento dei dati, esse debbono essere tese ad impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un’indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Passeremo in rassegna nel prossimo contributo, il secondo precetto che le Linee guida stabiliscono per i consulenti tecnici e periti, con una analisi particolare ed una

⁸ Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

ampia trattazione in materia di misure idonee e misure minime di sicurezza.

Inoltre si deve considerare la proporzionalità delle modalità di trattamento, intendendosi con questo concetto quelle strettamente necessarie a consentire un trattamento idoneo e pienamente rispondente ai requisiti previsti. In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati provenienti da diverse fonti, può ritenersi consentito se e' chiaramente collegato alle indagini delegate ed e' stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente. Pertanto ogni incrocio di dati se non preventivamente autorizzato è vietato. Ne consegue che, laddove tale attività sia ritenuta indispensabile dall'ausiliario per il compimento del proprio incarico, debba trovare accoglimento il suggerimento di procedere alla richiesta di una autorizzazione al magistrato in forma scritta da allegare poi alla relazione.

- **Informazioni personali acquisite, utilizzate e poste a fondamento delle valutazioni devono essere corrette, complete e corrispondenti ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni provenienti da valutazioni soggettive di ciascun interessato (persona fisica o giuridica):**

Come osservato l'ausiliario giudiziario – dinnanzi a dati di carattere personale – deve porre estrema attenzione ad utilizzare informazioni corrette ed aggiornate.

Infatti, - sanciscono le Linee guida allegate alla deliberazione – il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni, informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione del soggetto (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito giurisdizionale assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o inadeguato di informazioni, possa derivare nocimento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lettera c) ⁹. In tal senso appare indispensabile valutare non solo l'attendibilità delle informazioni in possesso ma anche la loro attualità con riferimento a possibili variazioni e/o mutazioni intercorse nel tempo e non segnalate agli atti processuali. Ciò – con ogni evidenza – assume ancora più rilevanza nella nostra attualità processuale in considerazione della durata dei procedimenti.

Occorre rilevare la indubbia importanza anche con particolare riferimento alla natura degli incarichi civili ove a fronte della diversificata natura delle controversie vi sono numerosissime

⁹ Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

informazioni, dati e notizie, anche di carattere rilevante sotto il profilo probatorio, che il consulente tecnico si trova a trattare, elaborare ed a porre a fondamento delle proprie assunzioni e motivazioni in risposta ai quesiti. E' quindi precipuo compito dell'ausiliario giudiziario, anche attraverso eventuali specifiche autorizzazioni al riguardo da ottenersi da parte del giudice, aggiornare i dati da trattare e comunque valutarne la loro attendibilità.

Alcuni esempi di dati rientranti nella suddetta fattispecie che, potenzialmente, possono essere trattati dagli esperti giudiziari possono essere quelli correlati a:

Luogo e indirizzo di residenza;

Luogo e informazioni dell'ente/società di lavoro;

Titolarità di proprietà immobiliari;

Rapporti di lavoro e collaborazione;

Rapporti debito/credito nei loro diversi settori;

Rapporti debitori con istituto di credito o con istituto di leasing/finanziari;

Condizioni legate a controversie giurisdizionali o stragiudiziali od accordi di tipo transattivo;

Versamenti e pagamenti effettuati a terzi;

Richiesta, rilascio e consegna atti amministrativi;

Presentazione di atti, anche ad integrazione di atti amministrativi;

Situazione patrimoniale;

Condizioni del soggetto in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato e comunque ricomprese nel concetto generale di dato giudiziario;

Infatti un loro erroneo e improprio utilizzo od anche la loro mera inattualità potrebbero costituire profilo di responsabilità per il consulente tecnico e perito per i danni derivati all'interessato.

Come già ampiamente rilevato, in ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, il consulente deve operare una attenta analisi sui dati da inserirsi nell'elaborato peritale. In tale quadro si inseriscono anche le informazioni provenienti dagli interessati laddove necessarie all'espletamento dell'incarico. In tal senso è opportuno quindi per il consulente – anche nella detta fattispecie – verificarne l'attendibilità ed ove questo non fosse possibile – operare una separata valutazione in ordine al punto al fine di connotarne i limiti di valore ai fini del contenuto probatorio tale indicazioni proveniente dalla parte. In detta ipotesi è opportuno che la indicazione sia recepita a verbale delle operazioni e comunque con documento scritto da dove risulti chiaramente l'origine e la fonte.

- **Informazioni limitatamente a quelle necessarie e strettamente indispensabili all'incarico ed esclusione di quelle non pertinenti o relative a soggetti estranei al procedimento:**

Per quanto ricordato – in ordine al concetto di pertinenza – il consulente e perito possono acquisire ed utilizzare informazioni personali strettamente connessi alle finalità dell'incarico. Pertanto le relazioni peritali e le informative fornite al magistrato ed eventualmente – ove previsto – alle parti, non devono nè riportare dati, specie se di natura sensibile¹⁰ o di carattere giudiziario¹¹ o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, ne' contenere ingiustificatamente ed in modo non spettante informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lettera d)¹². E' evidente l'attinenza del punto – con espressa esclusione delle informazioni che trovano fondamento negli scopi e finalità stesse dell'incarico – del riferimento ai dati inerenti l'origine razziale ed etnica, delle convinzioni religiose, filosofiche, delle opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e relative preferenze od ancora notizie rivelanti aspetti legati a procedimenti giudiziari dei soggetti coinvolti od anche di coloro che in vario modo ne possano risultare interessati come coniugi e parenti.

A puro titolo esemplificativo si può far riferimento all'accertamento tecnico richiesto al consulente tecnico di ufficio per accertare se le opere edilizie condotte in una proprietà immobiliare siano state svolte con la finalità dell'abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti nell'edificio per consentire un adeguato uso dell'unità immobiliare da parte del proprietario.

Il riferimento od anche la semplice indicazione in relazione peritale della patologia, dello stato di salute o dell'aggravamento della stesso del soggetto interessato o comunque il quadro di notizie che possano rilevare lo stato di salute del soggetto, appaiono informazioni non pertinenti all'oggetto (peraltro con natura di dato sensibile) dell'accertamento e pertanto sanzionabile.

Viceversa, ove l'accertamento riguardi proprio lo stato di salute del soggetto (come avviene nella consulenza tecnica peritale medica), poiché condizione volta a garantire l'ammissibilità o meno di tale intervento edilizio nella quadro di norma relativa – e quindi fondante l'incarico stesso –, ne

¹⁰ "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

¹¹ "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

¹² Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

risulta con ogni evidenza, la sua attinenza e proporzionalità rispetto alle finalità dell'incarico.

Le relazioni e le informative debbono poi astenersi dal riferire notizie e dati relativi a soggetti terzi del procedimento anche se soggetti facenti parte del nucleo familiare del soggetto interessato ossia coinvolti nel procedimento.

Può essere il caso di notizie afferenti condomini od i proprietari di abitazioni finitime nel caso di conflitti di vicinato od ancora di soggetti facenti parte del nucleo familiare dei soggetti in causa.

▪ **Comunicazioni delle informazioni:**

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali.

Ciò pertanto suggerisce che ogni informazione di carattere personale, debba essere comunicata dal consulente attraverso forme rituali proprie e previste dall'incarico evitando quelle di tipo irrituale o comunque improprie (es. comunicazione verbale o telefonica). Pertanto appare opportuno far uso delle sessioni di operazioni peritali mediante formalizzazione a verbale o con comunicazioni scritte da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In molti incarichi di consulenza tecnica di ufficio l'ausiliario entra in possesso di notizie e dati che ad una prima lettura possono non apparire rilevanti sotto il profilo delle tutele a cui il Codice offre garanzia. Queste possono essere ad esempio quelle concernenti le indagini di tipo amministrativo, finanziario o ricostruzioni di condizioni storiche di luoghi e persone afferenti la vita dei soggetti interessati, anche con l'ausilio di documenti fotografici ed atti di natura non pubblica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

Inoltre appare utile precisare, laddove il consulente debba far ricorso ad ausiliari esperti per la conduzione di accertamenti di natura specialistica, (si pensi ad esempio ad indagini geologiche di un terreno in un incarico affidato ad un geometra avente come finalità la valutazione di mercato dello stesso) ricorrere sempre alla autorizzazione del giudice (da ottenersi in udienza di conferimento d'incarico o con successiva separata specifica istanza), poiché in tal caso – come citato nel provvedimento n° 27 marzo 2002, n. 1063421 del Garante – l'attività di detti soggetti *“...si inquadra infatti, al pari di quella curata dal consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito delle funzioni ausiliarie nei cui confronti opera la medesima disciplina della legge n. 675 applicabile*

alla autorità giudiziaria coadiuvata". Questo, pertanto, determina anche per gli esperti ausiliari le analoghe esclusioni previste per i consulenti tecnici e periti in ordine alla normativa concernente il trattamento dei dati personali e con le evidenti esclusioni in ordine alle responsabilità previste dal Codice.

▪ **Conservazione e cancellazione dei dati:**

E' questo forse l'aspetto più rilevante e, – mi si consenta, nei riflessi pratici – più controverso e, potremmo azzardare, astratto del provvedimento del Garante.

Occorre dapprima evidenziare che in relazione alla conservazione e cancellazione dei dati, con riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia, non e' applicabile la disposizione contenuta dall'art.16¹³ del Codice relativa alla cessazione del trattamento di dati personali. Ciò è conseguenza della mancato obbligo per il consulente e perito di dover informare, ed essere conseguentemente autorizzato, al trattamento dei dati degli interessati. Peraltro, la suddetta circostanza, nella fattispecie del consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Tali esclusioni tuttavia - evidenziano le Linee Guida - non incidono su quanto previsto dal dettato dell'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice della privacy il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Da ciò ne consegue che, espletato l'incarico l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato ovvero contenuta nei fascicoli di causa delle parti e quella ulteriore da lui acquisita nel corso dell'attività svolta (ad esempio gli atti, documenti, titoli ottenuti a mezzo di ricerche, ispezioni ed accertamenti od anche semplicemente elaborati e grafici restituiti a mezzo di rilievo a seguito delle attività peritali condotte), salvo quanto eventualmente stabilito da disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell' autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Sul punto occorre osservare che la deliberazione del Garante prevede che la consegna sia fatta *“agli*

¹³ Art. 16 (Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali e' priva di effetti.

atti del procedimento” lasciando intendere che la documentazione rientrante nella fattispecie nei dati personali dovrebbe essere contenuta anche in un separato fascicolo e richiamata, mediante formula di natura generica, in calce alla relazione peritale ovvero perizia al fine di attestare, da parte del consulente tecnico di ufficio e perito, il rispetto alla disposizione. *“Il sottoscritto consulente tecnico di ufficio unitamente alla presente relazione peritale, agli allegati ad essa ed ai fascicoli di causa delle parti consegna, come previsto dalle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero di cui alla deliberazione del Garante n°46/2008 tutta la documentazione consegnata in sede di conferimento d’incarico congiuntamente a quella acquisita e raccolta nel corso delle attività, potrebbe essere una esemplificazione di formula da inserire in calce alla relazione peritale o perizia. Il fascicolo quindi deve essere depositato unitamente alla relazione o perizia in cancelleria per essere inserito nel fascicolo di ufficio.*

Le Linee guida dispongono che nella ipotesi di assenza di disposizioni normative o specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano diversamente, il consulente e il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato. La violazione di detti obblighi costituisce condotta vietata con la possibilità di irrogazioni delle previste sanzioni.

Ne risulta quindi, in pratica conseguenza, - ed è questo l’aspetto oggettivamente più astratto del provvedimento - che il consulente, laddove in presenza di informazioni costituenti dato personale, non possa conservare, in concreto, neanche la copia della propria relazione peritale e della documentazione fotografica ad essa allegata laddove questa possa essere tale da rappresentare strumento idoneo per ricollegarsi ad informazioni personali. In questo caso, per esemplificare, è evidente che il reperto fotografico avente ad oggetto una macchia di umidità su di un soffitto di un locale non è certo tale da costituire elemento idoneo di quella violazione mentre lo è la documentazione fotografica ritraente la proprietà della parte ove si evidenzino lo stesso soggetto, l’automobile con la relativa targa, od ancora l’accesso alla proprietà con il numero civico.

Ma – seguendo la finalità della disposizione – non si può fare a meno di osservare che tra la documentazione di cui è inibita la conservazione rientrano anche le note e gli appunti di lavoro, gli schemi, i calcoli, i rilievi e tutte le deduzioni personali che il consulente ovvero perito abbiano operato nel corso dell’incarico laddove questi costituiscano fonte idonea per ricostruire i dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento. E per chi conosce la natura, la portata ed il

carattere degli accertamenti demandati ai consulenti non può non convenire che tale possibilità è molto frequente.

La detta condizione – precisa il Garante – non inibisce la possibilità di rendere chiarimenti alla relazione o produrre note ad integrazione o supplemento alla medesima atteso che, in detta ipotesi, l'ausiliare può soddisfare la richiesta acquisendo le notizie e la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri dal fascicolo processuale, in conformità alle regole dei codici di rito. E' questo l'aspetto del provvedimento su cui non si può fare a meno di avanzare delle serie perplessità, in particolare per gli effetti pratici che può determinare e con cui le esigenze materiali degli uffici non potranno non scontrarsi.

Difatti come si può ritenere che l'eventuale supplemento od anche più semplicemente il chiarimento della consulenza tecnica, possa essere reso solo utilizzando la documentazione versata in atti di causa senza poter avere l'ausilio del compendio documentale realizzato ed operato dal consulente nel corso dell'incarico, talvolta lungo, articolato e complesso?

Perché se è evidente che la documentazione versata agli atti è riferimento utile e necessario, - per coloro che conoscono gli incarichi peritali - è altrettanta manifesta la condizione che è proprio in quelle note di lavoro, rilievi, fonti di ricerche, analisi di dati od anche semplici spunti di riflessione ed appunti, versati in relazione a mezzo di una sintesi organizzata, a cui il consulente si affida per rendere quei chiarimenti, non foss'altro per una semplice memorizzazione che una relazione peritale non sempre consente. E non pensiamo agli effetti che tale disposizione può prefigurare nelle indagini penali con ricerche e ricostruzioni di posizioni bancarie, finanziarie, amministrative ed altro ancora.

Alla domanda sul daffarsi, la soluzione da suggerirsi è quella di utilizzare ed ottenere, ove le condizioni del mandato lo consentano (in tal senso sarebbe auspicabile una presa di coscienza dei magistrati sul punto), la possibilità offerta dallo stesso provvedimento della specifica autorizzazione del magistrato all'uopo rilasciata, ancor meglio, in sede di conferimento d'incarico *“al fine di conservare, fino alla conclusione del procedimento, copia della documentazione acquisita nel corso dell'incarico agli atti del fascicolo di studio”*. Tale autorizzazione, rilasciata dal magistrato su specifica richiesta del consulente ovvero perito potrebbe suggerirsi negli incarichi più complessi o quando la natura e la portata degli stessi possa far prefigurare la possibilità di chiamata a chiarimenti o di richiesta di supplemento di consulenza.

In difetto di ciò, come detto, il consulente deve eliminare ogni documento riconducibile al dato personale dei soggetti, potendo anche, tale condizione, in estrema condizione, costituire la pratica impossibilità di rendere i chiarimenti o rispondere alla richiesta di supplemento di consulenza.

Per il consulente ovvero perito, fatta salva la condizione anzidetta di rilascio di autorizzazione del

magistrato, è ammissibile conservare esclusivamente i dati necessari ad assolvere gli obblighi di ordine normativo in materia contabile ed amministrativa (nome, cognome, residenza, codice fiscale o partita IVA e quanto altro necessario a tale fine), mentre tutte le altre informazioni debbono essere, per quelle conservate in forma cartacea, distrutte (ancor meglio con apparato distruggi documenti), mentre per quelle su supporto informatico, eliminate o trasformate in forma anonima. Eventuali informazioni di utilità statistica o scientifica debbono essere riformulate in forma anonima tali da non poter essere comunque riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lettera b)¹⁴.

Nella ipotesi di tentativo di conciliazione:

Anche nel caso di conciliazione in corso di consulenza tecnica, il C.T.U. deve fare molta attenzione ai dati che vengono inseriti nei verbali e negli atti redatti nell'ambito di queste attività. L'eventuale processo verbale di conciliazione, molto probabilmente riporterà dati personali ma, laddove abbia esito positivo con la conclusione ed estinzione del procedimento giudiziario, non presenta particolari criticità.

Queste invece potrebbero presentarsi rischiosamente laddove all'esito dei lavori di esperimento conciliativo, con la trattazione di un insieme di diversificati ed emergenti dati personali, l'accordo non sia raggiunto. Il consulente deve quindi ricondurre la propria attività ai concetti sopraespressi per limitare, proporzionare e rendere pertinente il dato inserito in relazione e negli atti e documenti accompagnatori alla relazione. Difatti – atteso che le conciliazioni si basano spesso sugli interessi e necessità delle parti, elementi costantemente estranei alle motivazioni dedotte agli atti del giudizio – il resoconto di notizie e dati trattati in sede conciliativa, ancorché ipoteticamente utile al magistrato, potrebbe rivelarsi estraneo, non pertinente od addirittura sconveniente rispetto alle finalità dell'incarico. Per tali motivi è consigliabile astenersi dal riferire – agli atti del processo verbale – dati di carattere personale o comunque rientrante in quelle prescrizioni suddette. Laddove il consulente in queste fasi entri in possesso di dati e documenti di varia natura contenenti dati di tipo personale, dovrà averne cura di consegnarli agli atti del procedimento con le dette modalità.

Adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al

¹⁴ Art. 4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Codice:

Il secondo aspetto richiamato dal punto 2.1. delle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero” di cui alla deliberazione n.46/2008 del Garante*, precisa che il trattamento dei dati da parte degli esperti giudiziari debba svolgersi *“..adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al Codice”*.

Tenuto conto che l'attività dell'ausiliario giudiziario è connotata da caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, solitamente, senza l'intervento del magistrato, dal momento in cui l'esperto riceve l'incarico e sino al momento della consegna al giudice della relazione peritale o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente su detto soggetto, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice. Il consulente tecnico e perito sono quindi tenuti impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati.

Le Linee guida stabiliscono che gli ausiliari debbono curare personalmente, in considerazione del grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto:

- le «misure idonee e preventive» cui fa riferimento l'art. 31 del Codice¹⁵;
- le «misure minime» specificamente indicate negli articoli da 33 a 35¹⁶ e nel disciplinare

¹⁵ Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

¹⁶ Art. 33 (Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

tecnico allegato B) al Codice.

La mancata adozione di quanto stabilito costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice).

Il primo punto concerne gli obblighi di sicurezza.

L'articolo dispone che tutti i dati personali oggetto di trattamento debbono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La disposizione riguarda perciò sia la documentazione conservata in forma cartacea (moduli, fascicoli, schede, fotografie ect...) che quella su supporto informatico e elettronico (tutti i sistemi hardware, la macchina fotografica digitale, il telefono cellulare dotato di fotocamera, ect...).

La disposizione incombe su tutti i soggetti coinvolti nel processo (titolare, responsabile, incaricato) e dispone che tutti debbano operare al fine di evitare:

- distruzione, perdita dei dati;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito;

Sul secondo punto le Linee guida prevedono che siano adottate le cosiddette «misure minime».

Le misure minime – definite dall'art.33 del Codice – sono da considerare l'insieme delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che costituiscono il livello standard di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dal punto precedente (art.31).

Le misure minime sono volte ad assicurare il livello minimo di protezione dei dati personali.

Gli adempimenti relativi alle misure minime di sicurezza riguardano:

- adozione delle misure minime (entro il 31 Marzo 2006) e redazione ed aggiornamento del DPS (Documento Programmatico della Sicurezza) entro il 31 Marzo di ogni anno;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

- individuazione dell'ambito del trattamento consentito agli incaricati ed agli addetti alla manutenzione o gestione degli strumenti elettronici (con verifica delle condizioni almeno annuale);
- aggiornamento (almeno annuale) dei software utilizzati; in caso di dati sensibili e giudiziari l'aggiornamento deve avvenire semestralmente;
- aggiornamento (almeno semestrale) dei software antivirus;
- disporre procedure per l'effettuazione di salvataggio dati ed aggiornamento password (semestrale per i dati comuni e trimestrale per quelli sensibili e giudiziari);

L'art. 34 stabilisce – unitamente al dettaglio contenuto nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B) – i trattamenti operati con strumenti elettronici. Le misure minime da adottare in questo caso obbligatoriamente sono:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

L'art.35 invece riguarda il trattamento dei dati non operato con strumenti elettronici. Questo è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

In riferimento a quanto stabilisce l'allegato B del Codice, – per la cui lettura integrale si rimanda al lettore – può essere utile riportare, in un quadro sintetico organizzato, le incombenze in ordine agli

obblighi minimi da assumere da parte dei consulenti tecnici e periti:

Per ciò che attiene il Sistema di autenticazione informatica:

- Attribuire un codice di identificazione all'incaricato con, associata, una parola chiave o password per l'accesso al sistema informatico;
- La password deve essere almeno di otto caratteri, o dove il sistema non lo permetta, con il numero massimo consentito dallo stesso. La parola chiave o password deve essere scelta evitando riferimenti riconducibili al soggetto incaricato (data di nascita, di matrimonio, ect...) e comunque facilmente individuabili;
- La parola chiave o password deve essere cambiata al primo utilizzo dall'incaricato ed almeno ogni sei mesi;
- Se vengono trattati dati sensibili e giudiziari, la parola chiave o password deve essere modificata almeno ogni tre mesi.

Per quanto riguarda le altre misure di sicurezza:

- I dati debbono essere sono protetti contro il rischio di intrusione o manomissione fraudolenta con software specifici da aggiornare con cadenza almeno semestrale;
- I programmi in uso per gli elaboratori atti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti (es. aggiornamenti dei sistemi operativi) debbono essere fatti almeno annualmente.
- In presenza di trattamento di dati sensibili o giudiziari il suddetto aggiornamento deve essere almeno semestrale.
- Il salvataggio dei dati (il c.d. backup) deve essere svolto con frequenza settimanale;
- Il supporto in cui sono salvati di dati (backup) non deve essere conservato all'interno dei locali oggetto dell'attività professionale.

In ordine alle ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari:

- I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, mediante l'utilizzo di idonei strumenti;
- I supporti rimovibili debbono essere adeguatamente custoditi al fine di evitare accessi non autorizzati;
- I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili; possono essere riutilizzati da altri incaricati non autorizzati al trattamento degli stessi dati, solo nel caso di malfunzionamento (es. intervento di riparazione)
- Sono adottate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi in tempi non superiori a sette giorni

Per quanto attiene il trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici:

- I documenti debbono essere adeguatamente custoditi, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
- La lista degli incaricati può essere redatta - almeno con cadenza annuale – anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
- I documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari affidati agli incaricati del trattamento debbono essere custoditi fino alla restituzione al termine delle operazioni affidate in modo che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione;
- L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.
- Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate;
- I fascicoli contenenti dati personali sensibili o giudiziari non possono essere conservati in luogo aperto al pubblico e comunque di libero accesso;
- I fascicoli contenenti dati personali sensibili o giudiziari non possono riportare sul frontespizio nomi e cognomi o comunque dati da cui risalire alle generalità dei soggetti;

Per quanto attiene il Documento programmatico sulla sicurezza, deve essere effettuato (dal 31 Marzo 2006, ultima proroga della entrata in vigore della normativa) entro il 31 Marzo di ogni anno con la compilazione delle necessarie ed idonee informazioni .

Anche nella ipotesi che il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di amministrazione (art. 30 del Codice)¹⁷, vige l'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto.

L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.

In ordine alla organizzazione dello studio, oltre a quanto proposto in lettura semplificata dell'allegato B) al codice e ricondotta nella sintesi, per agevolare l'attività del titolare, può essere utile proporre un quadro sinottico sugli aspetti principali anche mediante alcuni pratici suggerimenti operativi scaturiti dall'esperienza pratica

¹⁷ Art. 30 (Incaricati del trattamento)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Organizzazione fisica dello studio : *Locali e modalità di conservazione dei documenti*

- Disporre di locale separato da quelli di trattazione dei dati per conservazione copie di backup
- Il locale dove è alloggiato il server (se in dotazione) deve essere dotato di serratura con accesso controllato
- I locali dello studio debbono disporre di sistemi antintrusione.
- Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate;
- Gli apparati telefax in dotazione allo studio debbono essere ubicati in zona non liberamente accessibile al pubblico e comunque disposti in aree ove i documenti ricevuti possano essere non consultati da persone non autorizzate.
- I documenti contenenti dati personali debbono essere custoditi in armadi con chiusura a chiave
- L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato.
- Anche durante le fasi di lavorazione da parte degli incaricati i fascicoli non possono essere lasciati incustoditi in luogo aperto al pubblico
- I fascicoli contenenti dati personali non possono riportare sul frontespizio nomi e cognomi o comunque dati e riferimenti da cui risalire alle generalità dei soggetti;

Gli obblighi di cui alle linee guida incombono anche sui **consulenti di parte** in ordine all'applicazione dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

Come si è detto, il Garante nella deliberazione n°46/2008, ha provveduto a stabilire regole anche per il consulente tecnico nominato dalle parti nei giudizi civili e penali.

La deliberazione riguarda - come già osservato nel contributo pubblicato nel precedente fascicolo - il consulente tecnico nominato dalla parte nel procedimento civile (articoli 87, 194, 195 e 201 c.p.c.) ed in quello penale (artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.). In particolare il consulente di parte :

- Può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera a) e b). I dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile e nella portata limitatamente a ciò che è necessario nelle diverse fattispecie;

- Può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera d); sono fatti salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;
- Il consulente di parte, relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle «misure idonee e preventive» (art. 31,) sia alle «misure minime» (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice).
- Ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lettera g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B);
- Anche il consulente di parte, deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

In ultimo occorre ricordare che al consulente tecnico di parte, alla stregua degli altri liberi professionisti, è consentita l'omissione della richiesta dell'autorizzazione al Garante per il trattamento dei dati sensibili; ciò in forza della originaria autorizzazione n°4 del 2005 emanata dal Garante per l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti e rinnovata con autorizzazione n°4/2008 del 19 Giugno 2008 (**Appendice 3**). Ciò non esime il professionista – come invece accade per il consulente tecnico e perito del giudice e pubblico ministero – dagli obblighi della informativa all'interessato con l'ottenimento del relativo consenso. Per quanto attiene all'impianto sanzionatorio, il D.lgs.196/2003, in linea generale, punisce con sanzioni penali e pecuniarie l'uso dei dati senza consenso degli interessati, il mancato adempimento di uno dei provvedimenti del garante, la mancata informativa agli interessati e comunque ogni altra carenza concernente l'adozione delle misure minime di sicurezza atte a preservare e garantire il

trattamento e la conservazione dei dati personali.

Occorre precisare che il quadro sanzionatorio complessivo è stato rivisto a seguito dell'approvazione della L.....

Le sanzioni penali previste dal Codice riguardano:

- Trattamento illecito di dati personali (art.167 del Codice)¹⁸;
- Falsità delle notificazioni al Garante (art.168 del Codice)¹⁹;
- Omessa adozione delle misure minime di sicurezza (art.169 del Codice);
- Inosservanza di provvedimenti del Garante (art.170 del Codice)²⁰;

Per la prima e la seconda violazione la pena varia da sei mesi a tre anni di reclusione, per la terza è prevista la reclusione fino a due anni o ammenda da €10.000,00 ad €50.000,00 mentre l'ultima è sanzionata con la reclusione da tre mesi sino a due anni,

In ordine alla terza violazione occorre precisare che l'art.169²¹ del Codice prevede la possibilità, di impartire all'autore del reato una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione con la

¹⁸ **Art. 167. Trattamento illecito di dati**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

¹⁹ **Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante**

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

²⁰ **Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante**

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

²¹ **Art. 169. Misure di sicurezza**

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

conseguente estinzione del reato.

Per quanto concerne la sanzioni amministrative disposte dal Codice riguardano:

- omessa o inidonea informativa all'interessato (art.161 del Codice)²²;
- cessione di dati in violazione alle disposizioni del codice e violazione in materia di divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute ²³;
- omessa o incompleta notificazione al garante ²⁴;
- omessa informazione o esibizione di documenti al garante ²⁵;

La prima violazione è sanzionata con una ammenda da €3.000,00 a €18.000,00. Se trattasi di dati sensibili e giudiziari l'ammenda applicata varia da un minimo di €5.000,00 ad un massimo di €30.000,00. Occorre considerare che la somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Per quanto attiene la seconda fattispecie di violazioni è punita con una ammenda da € €5.000,00 ad €30.000,00 mentre la violazione dell'art.84 comma 1 (divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) è sanzionata con ammenda da € 500,00 a €3.000,00.

Per quanto attiene la omessa o incompleta notificazione al garante la sanzione prevista varia da € 10.000,00 a €60.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. Per ciò che attiene l'ultima violazione la somma della sanzione è prevista da €4.000,00 ad €24.000,00.

²² **Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato**

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

²³ **Art. 162. Altre fattispecie**

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

²⁴ **Art. 163. Omessa o incompleta notificazione**

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

²⁵ **Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante**

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.

Per quanto attiene alla specie in trattazione degli incarichi di consulente tecnico e perito occorre osservare che è esclusa, in ordine al profilo penale, la sanzione relativa alla falsità delle notificazioni al Garante (art.168 del Codice), non dovendo, come detto, l'esperto giudiziario provvedere ad alcuna notificazione, mentre, per il profilo amministrativo, non è prevista, per i motivi già detti l'omessa o inidonea informativa all'interessato (art.161 del Codice) e l'omessa o incompleta notificazione al garante.

Sono validi, quindi, anche per l'ausiliario giudiziario, seppur nelle ipotesi rese diverse dalle possibili fattispecie, le altre sanzioni e pene.

Vi è da considerare che le violazioni della normativa del Codice sono anche fonte di responsabilità civile per danni ai soggetti interessati, poiché l'art.2050 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del soggetto che ha cagionato nocumento, indipendentemente dall'attribuzione di dolo o colpa per il fatto, sempreché il contravventore non riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

In ultimo è utile osservare che responsabile degli accertamenti è la Guardia di Finanza con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha sottoscritto un protocollo d'intesa. Gli accertamenti ispettivi sono indirizzati a verificare il rispetto delle norme da parte dei soggetti che trattano dati personali e per accertarne l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'attività esercitata. Le ispezioni sono svolte direttamente presso le sedi dove si svolgono i trattamenti dei dati personali.

Il punto 19.6 dell'Allegato B)²⁶ stabilisce la necessità di organizzare eventi formativi per gli incaricati al trattamento dei dati.

I programmi formativi debbono riguardare dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati

²⁶ **Documento programmatico sulla sicurezza**

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.

Le attività sono di carattere formativo quando riguardano:

- Utilizzo dei sistemi di protezione dei dati sia nella forma cartacea che in quella elettronica;
- Indicazioni di condotte preventive per promuovere la cultura della tutela dei dati e della persona;
- Conoscenza delle normative, deliberazioni, autorizzazioni del Garante in materia di protezione dei dati personali;

Gli eventi formativi sono da programmare al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.

Anche per i soggetti titolari e responsabili del trattamento dei dati è prevista attività di carattere formativo. La formazione è orientata principalmente sui seguenti aspetti:

- Conoscenza delle normative, deliberazioni, autorizzazioni, sanzioni del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- Adozione delle misure di sicurezza e misure minime di sicurezza (fisiche ed organizzative) e di tutti i precetti necessari ed indispensabili dettati dalla norma e deliberazioni;
- Formazione specifica in relazione alle deliberazioni ed autorizzazioni del Garante;
- Analisi dei rischi connessi alla trattazione dei dati e delle principali politiche della sicurezza.

Pertanto risulta indispensabile al fine di adeguare l'operato dei diversi soggetti coinvolti nello studio e realizzare i risultati di conduzione delle attività di trattazione e conservazione dei dati personali in conformità alla norma, prevedere periodicamente la partecipazione del titolare e degli altri soggetti a corsi di formazione e seminari sulla materia.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come abbiamo visto la deliberazione n°46 del 26 Giugno 2008 *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero”* riguarda un insieme di obblighi e precetti che i soggetti debbono adeguatamente considerare assumendo le azioni relative.

Ciò innanzitutto per adeguare il loro modo di operare alla normativa senza trascurare anche i dettagli che ad una sommaria lettura possono sembrare meno rilevanti. Nella analisi proposta ne abbiamo sottolineato diversi, individuandone la loro ricaduta, portata e delicatezza nell'ambito delle attività dell'esperto giudiziario.

Ma, mi si consenta, su ogni altra considerazione quella sulla quale ogni ausiliario giudiziario deve prestare particolare attenzione ed allo stato forse è da segnalare come la più rischiosa, è la

fattispecie di pericoli implicitamente connessi all'ambito nel quale egli svolge il proprio mandato. Difatti – in particolare nel settore civile – dove attualmente la conflittualità latente ed emergente tra le parti, anche aggravata dall'empasse in cui versa il sistema giurisdizionale civile, conduce frequentemente le parti a produrre estremizzazioni della lite coinvolgendo anche i soggetti che, loro malgrado, si trovano ad operare nella procedura, determina condizioni di possibile minaccia per l'ausiliario giudiziario.

Ed il consulente tecnico di ufficio, esperto nella materia oggetto della controversia che, quando questa si risolve in questione di natura tecnica “decide” l'esito della causa, è colui che più si espone agli occhi della parte che ritiene di essere stata ingiustamente penalizzata o che magari, illusa da aspettative infondate, non vede realizzare la sua “ragione” nel giudizio. Ecco che quindi può scattare nella parte il desiderio – poco ragionevole per la verità, ma non per questo meno probabile – di una sorta di ritorsione, di una volontà di rivalsa nei confronti di quel consulente che magari attento a svolgere propriamente e correttamente il suo incarico giudiziario non sia stato altrettanto diligente nell'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione.

Per chi conosce la situazione di estrema conflittualità in cui si sviluppano molte liti negli odierni procedimenti civili non potrà quindi che prestare la massima attenzione alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee guida e, per quanto riguarda i colleghi professionali, a rendersi attivi nell'offrire agli iscritti occasioni di studio per approfondirne adeguatamente i contenuti ed per accrescere in ognuno la indispensabile consapevolezza.

appendice

Appendice 1

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008

Registro delle deliberazioni

Del. n. 46 del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);

RITENUTA la necessità di provvedere in relazione ai rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa;

RILEVATA l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per i professionisti interessati;

VISTE le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

DELIBERA:

1. di adottare le "*Linee guida*" contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché – per quanto di rispettiva competenza – per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;
3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate "*Linee guida*", per la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

(Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 - Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008)

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Prov. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. [39608](#); Prov. 27 marzo 2002, doc. web n. [1063421](#)).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del *Codice in materia protezione dei dati personali* (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

1.2 Ambito considerato

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni

ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all'informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22), alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:

- nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11);
- adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e

corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocimento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c)).

Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell'acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. d)).

3. Comunicazione dei dati

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

4. Conservazione e cancellazione dei dati

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente

in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliario, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliario è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.

Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

L'ausiliario è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure idonee e preventive" cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal

trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

5.2 Incaricati

L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

In particolare, il consulente di parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));
- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;
- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31)

sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B));

- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.